



UNIONE MICROPOLIS

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

n.7 del 30.05.2017


Oggetto: Approvazione del regolamento per l'istituzione e il funzionamento della "Commissione sismica unionale per i Comuni di Cervesina e Pancarana in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" ai sensi della L.R. 33/2015 e successive delibere attuative.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di maggio, alle ore 18.30, nella propria sede in Cervesina, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea/Consiglio dell'Unione stessa.

Risultano		Presenti	Assenti	
1	Taramaschi Daniele	Sindaco di Cervesina	si	
2	Fusi Maurizio	Sindaco di Pancarana	si	
3	Sartori Daniela	Consigliere di Cervesina	si	
4	Testori Marisa	Consigliere di Cervesina	si	
5	Barbera Daniele	Consigliere di Cervesina	si	
6	Vittorio Pelella	Consigliere di Cervesina	no	si
7	Bresciani Marco	Consigliere di Pancarana	si	
8	Pernigotti Cristiano	Consigliere di Pancarana	no	si
9	Sordi Matteo	Consigliere di Pancarana	si	
10	Lardini Tiziano	Consigliere di Pancarana	si	
Totale presenti/assenti			8	2

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione Dott. Giuseppe Pinto.

Il Sig. Daniele Taramaschi in qualità di Presidente di turno dell'Unione, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica segnata all'ordine del giorno ed indicata in oggetto.

<p>PARERI PREVENTIVI:</p> <p>Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.</p> <p>f.to Responsabile Servizio Tecnico Geom. Gabriele Merli</p> <p>f.to Il Responsabile Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>IL PRESIDENTE f.to Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>IL SEGRETARIO f.to Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio di questo ente, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 12.06.2017.</p> <p>f.to Il Segretario Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>Il Segretario Dott. Giuseppe Pinto</p> 

L'ASSEMBLEA

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi in frontespizio, dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2015 n.33 rubricata "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";

Visto in particolare l'art. 2 rubricato "Trasferimento e funzioni" della succitata legge regionale del quale qui di seguito si riporta il testo del primo comma:

- 1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del D.P.R. 380/2001;*

Considerato che l'esercizio delle funzioni di cui alla disposizione normativa sopra citata deve essere svolto da persone estremamente esperte della materia delle quali però attualmente l'organico di questo ente è assolutamente carente;

Ritenuta pertanto la necessità che venga costituito un organo tecnico collegiale, composto da professionisti esperti, capace di svolgere nel migliore dei modi le funzioni che la suindicata legge regionale demanda agli enti locali;

Visto lo strumento operativo denominato "Commissione sismica unionale per i Comuni di Cervesina e Pancarana in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" predisposto perché si raggiunga l'obiettivo che l'amministrazione si propone;

Visto l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 intitolato "Regolamenti" che testualmente recita:

Art. 7 Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

- di approvare il regolamento per l'istituzione e il funzionamento della "Commissione sismica unionale per i Comuni di Cervesina e Pancarana in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
- di dare atto che il testo del regolamento è riportato nel documento che viene allegato a questa deliberazione perché ne faccia parte integrante sostanziale;
- di tramettere la presente deliberazione agli uffici interessati per gli atti di competenza;
- di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
«COMMISSIONE SISMICA UNIONALE PER I COMUNI DI CERVESINA
E PANCARANA IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E
RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE», AI SENSI DELLA L.R.
33/2015 E SUCCESSIVE DELIBERE ATTUATIVE**

La Commissione Sismica Unionale per i Comuni di Cervesina e Pancarana, considerata l'assenza, presso gli Enti coinvolti, di personale in possesso delle adeguate competenze atte a valutare i contenuti delle pratiche sismiche presentate nonché ad effettuare i controlli prescritti, avrà la funzione di supportare l'Autorità Competente nell'adempimento dei compiti trasferiti dalle Regioni ai Comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 12 ottobre 2015, N. 33.

CAPO I - Composizione e nomina

Sezione I – Composizione

Articolo 1 - Composizione

1. La «Commissione sismica comunale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche», di seguito per brevità «Commissione Sismica», è composta da 3 membri, aventi una particolare e qualificata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, ecc.
2. I componenti della Commissione Sismica vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Amministrazione, qualora però le professionalità non siano ivi rinvenibili, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Nel caso si provveda all'individuazione dei membri della Commissione Sismica all'esterno della struttura pubblica, verranno selezionate 3 figure professionali, di cui 2 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche, e 1 esperti in geotecnica sismica e geologia sismica. Partecipa alla Commissione Sismica, senza diritto di voto, il responsabile del servizio tecnico.
4. Ai lavori della Commissione Sismica partecipa un dipendente del settore tecnico con funzione di segretario, nominato dal responsabile competente.
5. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza.

Sezione II – Nomina e durata

Articolo 2 - Nomina e designazione

1. I componenti della Commissione Sismica devono avere una particolare e qualificata esperienza in materia di strutture e progettazione in zone sismiche, geotecnica sismica, geologia sismica, progettazione, costruzione e collaudo di opere/strutture prefabbricate, ecc.
2. I componenti della Commissione Sismica sono nominati dal responsabile del servizio tecnico, previa istruttoria con comparazione dei curricula presentati dai candidati a seguito di pubblicazione di apposito bando/avviso.
3. Tra i componenti nominati il Responsabile designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Sismica.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione Sismica i soggetti, che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Articolo 3 - Durata

1. La durata in carica della Commissione Sismica sarà di anni tre.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione Sismica si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

Sezione III – Casi di incompatibilità

Articolo 4 - Incompatibilità

1. Non può essere eletto Commissario colui che è incaricato di redigere il PGT, sue varianti generali o varianti parziali.
2. I componenti della Commissione Sismica devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di progetti da essi elaborati o in cui siano comunque interessati.
3. La carica di componente della Commissione Sismica è incompatibile:
 - a) con la carica di consigliere comunale o dell'Unione, ovvero di componente della Giunta comunale o Giunta dell'Unione;
 - b) con un rapporto di dipendenza, ovvero di consulenza, continuativa o temporanea, con i Comuni, con l'Unione o enti, aziende o società dagli stessi partecipate;
 - c) con la presenza di una sentenza passata in giudicato per reati in materia edilizia.

Articolo 5 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione Sismica direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado o al coniuge di un membro della Commissione Sismica.

Sezione IV – Casi di decadenza dei commissari

Articolo 6 - Incompatibilità sopravvenuta

1. I membri della Commissione Sismica decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità, di cui all'art. 4 – Incompatibilità, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

Articolo 7 - Assenze ingiustificate/ surroga dei commissari

1. I Commissari decadono automaticamente, se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione Sismica. Il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti, attingendo alla graduatoria conseguente alla selezione pubblica di cui all'art. 2.
2. Il Presidente della Commissione Sismica, qualora riscontri comportamenti scorretti da parte dei Commissari e gravi carenze nelle istruttorie dei pareri rilasciati, ne dà immediata comunicazione al Dirigente, il quale, dopo attenta analisi dei fatti, può provvedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo Commissario, utilizzando l'elenco proveniente dal Bando di cui all'art. 2 comma 2.

CAPO II - Le attribuzioni

Sezione I – Individuazione delle attribuzioni

Articolo 8 - Attribuzioni della Commissione Sismica

1. L'attività della Commissione Sismica è quella di supportare i Comuni ed in particolare l'Autorità Competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, come individuata ai sensi della L.R. 33/2015, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa regionale in materia sismica, come delegate da Regione Lombardia ai Comuni.
2. La Commissione Sismica supporta l'ufficio nell'esame dei contenuti della documentazione presentata, a valle della verifica della completezza, coerenza e regolarità della documentazione svolta dal personale dell'ufficio, con particolare riferimento alla:
 - 2.1 completezza dei contenuti della documentazione presentata;
 - 2.2 adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;

2.3 congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione Sismica si svolge mediante espressione di pareri su materie attinenti l'incarico anche ai fini del rilascio della certificazione obbligatoria per i casi di sopraelevazione.

4. La Commissione Sismica può essere coinvolta dal responsabile del Settore Tecnico nella fase di controllo a campione per i sopralluoghi di competenza, qualora ravvisi la necessità di un supporto degli esperti, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

5. La Commissione Sismica, o un suo componente, potrà inoltre essere chiamata dal responsabile del Settore Tecnico ad esprimere un parere nei casi, in cui si verificano calamità naturali, incendi, ecc.

Articolo 9 - Controlli

1. I controlli di cui all'art.10 della L.R. 33/2015 riguardano le opere e le costruzioni, i cui progetti sono stati depositati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.

2. L'Autorità Competente effettua i controlli a campione di competenza, anche servendosi della Commissione Sismica.

3. La Commissione Sismica unitamente ad un funzionario del Comune, effettuerà i suddetti controlli, mediante verifica documentale con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

4. I controlli si svolgeranno secondo le modalità contenute nella d.g.r. 30/03/2016, n. 5001.

Sezione II

Casi di esclusione del parere

Articolo 10 - Casi di esclusione del parere

1. Il parere della Commissione Sismica non è richiesto nei casi di pratiche, che non necessitino di Autorizzazione Sismica di competenza comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della LR 33/2015.

2. Il parere della Commissione Sismica non è richiesto nei casi, in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione stessa.

Sezione III

Ambito di valutazione

Articolo 11- Modalità di valutazione della Commissione Sismica

1. Il supporto da parte della Commissione Sismica riguarda la valutazione degli aspetti strutturali del progetto, anche in riferimento all'adeguatezza e completezza dei contenuti progettuali, alla corrispondenza tra indagini conoscitive e parametri progettuali, alla congruità tra elaborati architettonici, strutturali, geologici e geotecnici e alla rispondenza alle norme tecniche, e può contenere proposte di prescrizioni o integrazioni al progetto presentato.

CAPO III - Funzionamento

Sezione - I Modalità di convocazione

Articolo 12 - Ordine del giorno e convocazione

1. I progetti vengono inseriti nell'ordine del giorno e sottoposti all'esame della Commissione Sismica secondo il loro ordine cronologico di presentazione o di loro integrazioni al protocollo dell'ente.

2. La Commissione Sismica è convocata dal segretario della stessa, previa consultazione con il Presidente, inviando a tutti i componenti l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della seduta, che si svolgerà, in maniera congiunta, presso la sede del Comune in cui è pervenuta la pratica.

3. Dalla data del ricevimento dell'avviso a quello della seduta, i componenti potranno esaminare i progetti inseriti all'ordine del giorno, conservati presso gli uffici.

Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni.

Articolo 13 - Validità delle sedute e delle decisioni della Commissione Sismica

1. La Commissione in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti almeno due dei componenti della Commissione stessa. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti della Commissione nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra adunanza di seconda convocazione.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, la Commissione è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
3. Un dipendente dell'Ufficio Tecnico ricoprirà l'incarico di segretario; allo stesso funzionario incombe l'onere della stesura del verbale della seduta.
4. Il Presidente potrà ammettere l'audizione del progettista e del richiedente del permesso di costruire.
5. La Commissione, qualora lo ritenga utile, potrà richiedere di eseguire sopralluoghi.
6. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, quello del Vice Presidente.

Articolo 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione Sismica non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere solo il progettista ed il richiedente limitatamente all'illustrazione del progetto, non alle successive fasi di esame ed espressione del parere.
2. Il Presidente della Commissione Sismica può disporre l'audizione di esperti, ricercatori e studiosi di specifica competenza, come indicato all'art. 1, comma 6.

Articolo 15 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio tecnico senza diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione Sismica provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta e archiviazione; i verbali delle adunanze devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni dei Commissari devono essere richiamate per esteso nei verbali di seduta, allegando il parere di cui all'art. 9.

Articolo 16 Compensi

L'incarico di componente della Commissione Sismica, non dà diritto ad alcun compenso. Sarà possibile, previa adozione di opportuno provvedimento di impegno di spesa assunto dai Comuni interessati, riconoscere ai componenti residenti fuori dal territorio unionale, il solo rimborso spese per l'utilizzo del mezzo necessario a raggiungere il luogo della riunione, calcolato in base ai Km percorsi ed al quinto della benzina, che verrà posto, in relazione al numero delle pratiche esaminate, a carico del/i Comune/i a favore del/i quale/i la Commissione ha svolto i propri lavori.